

# **REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' CHE PERSEGUONO RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO, AI SENSI DEL D. LGS. N° 135/99**

## Articolo 1

### ***Oggetto del Regolamento***

Il presente Regolamento, in attuazione della Legge 31.12.1976 n° 675 e del D.Lgs. n° 135 del 11.05.1999, disciplina i casi in cui il trattamento dei dati è autorizzato in quanto collegato strettamente ad attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico.

Il Regolamento disciplina altresì i tipi di dati trattabili e le operazioni eseguibili per ciascuna delle attività previste.

## Articolo 2

### ***Elencazione delle finalità di interesse pubblico legittimanti il trattamento dei dati sensibili***

Oltre alle finalità espressamente elencate dal Capo II del D. Lgs. n° 135/99 ( articoli da 6 a 23) e successive modificazioni ed integrazioni, il Comune persegue le seguenti finalità di rilevante interesse pubblico:

1. Tutela dell'ambiente (Legge n° )
2. Regolamentazione urbanistica del territorio (Legge n° )
3. Realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, che tali siano esplicitamente e implicitamente ai sensi dell'art. 1 della Legge 1/78 (Legge n° Merloni e successive modificazioni ed integrazioni).
4. Razionale gestione dei rapporti contrattuali, in cui è parte il Comune, per appalti di opere, servizi e forniture (Legge n° Merloni , Leggi sulle forniture )
5. Disciplina del commercio e delle attività produttive in genere (Legge n° 114/98 e Legge )
6. Diffusione della cultura fra i cittadini anche oltre gli ambiti dell'istruzione e della formazione scolastica di cui all'art. 12 del D. Lgs. 135/99, e incentivazioni dei rapporti con le associazioni culturali e gli organismi senza fini di lucro (Leggi nn. )
7. Diffusione delle attività sportive e incentivazione dei rapporti con le associazioni sportive e gli altri organismi senza fini di lucro ( Leggi nn. )
8. Realizzazione delle forme di reinserimento sociale degli anziani ed incentivazione con le Associazioni e gli organismi senza fini di lucro operanti nel settore (Leggi )
9. Altro 2

## Articolo 3

### ***Tipi di dati trattabili ed operazioni eseguibili: limitazioni derivanti dalla tutela della privacy***

Per tutte le finalità indicate nel precedente art. 2 gli incaricati individuati con atto deliberativo di Giunta Comunale n° del sono autorizzati a trattare tutti i dati sensibili purchè:

- a) I dati siano strettamente pertinenti alla finalità da perseguire e siano necessari per il raggiungimento dell'obiettivo finale previsto dalla Legge di riferimento;
- b) L'obiettivo finale non sia raggiungibile con ulteriori modalità, diverse dall'utilizzo dei dati sensibili;
- c) Nel caso in cui il trattamento dei dati sensibili sia, direttamente o indirettamente, idonea a rivelare dati sensibili di terzi, questi devono essere correttamente informati ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/96;
- d) Nell'informativa di cui all'art. 10 si faccia espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale il trattamento è effettuato;

- e) I dati trattati vengono monitorati periodicamente, escludendo dal trattamento quelli che si rivelano superflui o superati per il perseguimento delle finalità;
  - f) I dati trattati con dati elettronici o automatizzati siano sottoposti ad idonea tecnica di cifratura in modo da renderli non decifrabili in modo da renderli non consultabili da estranei; tale tecnica deve essere utilizzata anche per il trattamento non automatizzato dei dati concernenti lo stato di salute e la vita sessuale, dati per i quali deve essere effettuata una conservazione separata degli altri dati personali sensibili;
  - g) Il trattamento si limita solo alla raccolta, conservazione, utilizzazione diretta e comunicazione dei dati ai soli soggetti istituzionalmente preposti a collaborare con il Comune per il perseguimento delle finalità;
  - h) Sia esclusa ogni forma di diffusione generalizzata dei dati, se non in forma aggregata ed in modo tale da rendere impossibile ricondurre il dato al singolo soggetto titolare del medesimo, tale diffusione in forma aggregata, inoltre, deve ritenersi autorizzata solo ed esclusivamente per finalità di studio, ricerca, statistica, e simili, perseguite da soggetti pubblici o associazioni non aventi scopi di lucro.
- l) Ciascun servizio inserisce tutte quelle finalità che fanno parte del normale lavoro e che ritiene non siano ricomprese nell'elencazione del Capo II del D. Lgs. n° 135/99.  
Per ciascuna finalità deve essere indicata la Legge che si ritiene fondamentale per il singolo trattamento e servizio.

#### Articolo 4

##### ***Rapporti con altri soggetti pubblici e/o privati, perseguenti finalità di rilevante interesse pubblico***

I dati sensibili possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati nei seguenti casi:

- a) quando la comunicazione è prevista da un'espressa norma di Legge statale o regionale o da altra fonte equiparata;
- b) quando la richiesta della comunicazione è avanzata da altro soggetto pubblico per il perseguimento di finalità che per Legge o per il proprio ordinamento sono considerate di rilevante interesse pubblico; in tale caso il richiedente deve indicare, per iscritto, la finalità perseguita e la disposizione di Legge o del proprio ordinamento che attribuisce alla medesima il carattere di rilevante interesse pubblico. Della comunicazione dei dati;
- c) quando la richiesta è avanzata da un soggetto privato per far valere, innanzi all'autorità giudiziaria (penale, civile, amministrativa), un proprio diritto, purchè sia dimostrabile l'esistenza di un procedimento in corso;
- d) nel caso di ordine di esibizione e/o comunicazione dell'autorità giudiziaria.

#### Articolo 5

##### ***Ulteriori finalità di interesse pubblico***

Qualora un responsabile del servizio ravvisi la sussistenza di una finalità di rilevante interesse pubblico non espressamente prevista da una disposizione di Legge, la segnalerà al responsabile per il trattamento dei dati che richiederà al Garante ai sensi dell'art. 22 comma 3 della Legge 675/96 (come sostituito dall'art. 5 comma 2 del D. Lgs. 135/99) l'autorizzazione al trattamento dei dati.

Qualora un responsabile del servizio ravvisi la sussistenza di una finalità di rilevante interesse pubblico espressamente prevista da una disposizione di Legge ma non disciplinata dal presente regolamento relativamente ai tipi di dati trattabili e di operazioni eseguibili, chiederà al Responsabile per il trattamento dei dati la necessaria integrazione del presente regolamento.

#### Articolo 6

##### ***Specificazione esemplificativa di singoli dati utilizzabili e singole operazioni effettuabili per le varie finalità***

Nell'allegato A al presente regolamento sono riportate a titolo esemplificativo i singoli dati trattabili e le singole operazioni concretamente effettuabili per le varie finalità di rilevante interesse pubblico previste dal D. Lgs. 135/99 e dal presente regolamento.

L'elencazione di cui al comma precedente ha solo valore dimostrativo ed il solo scopo di specificare nel dettaglio le attività che più frequentemente si verificano nello svolgersi dell'attività comunale.

Anche in considerazione del fatto che qualunque casistica non può oggettivamente essere esauriente a fronte dell'infinità di fattispecie che si possono realizzare in concreto, il comportamento del responsabile, nella valutazione del singolo caso, deve essere improntato al rispetto dei principi della Legge e del Regolamento.

Il Responsabile quindi dovrà accertare preliminarmente che la finalità del trattamento rientri fra le ipotesi previste e potrà utilizzare tutti i dati sensibili ed effettuare tutte le operazioni entro i limiti e con le modalità desumibili dalla Legge e dal D. Lgs. 135/99, nonché dal presente regolamento.